



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Dott.ssa Eleonora DELL'ANNA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 18.12.2008, **promossa da:**

VERDESCA CINZIA, rappresentata e difesa dall'avv. F. D'Agata;

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTO DI GROSSETO;

RESISTENTE

*** *** ***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in Cancelleria, Verdesca Cinzia proponeva ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 389/N-2007 Area III emessa dal Prefetto di Grosseto del 27-12-07 relativa al Verbale n. 815/V/07 elevato dalla Polizia Provinciale di Grosseto il 21-05-2007 per violazione dell'art. 126 bis co 2 con sanzioni previste dall'art. 180, comma 8° c.d.s., poiché *nonostante l'intimazione a comunicare i dati del conducente al momento della violazione di cui al verb. N. 801/07 non osservava quanto richiesto.*

Eccepiva il ricorrente l'illegittimità del verbale in quanto elevato e notificato con violazione dei termini di cui all'art. 201 c.d.s., oltre al fatto di non aver

REGIME FISCALE PROC.
<input type="checkbox"/> Non esente
<input type="checkbox"/> Esente ex art. 46 L. 374/91
<input checked="" type="checkbox"/> Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.
<input type="checkbox"/> Non esente
<input type="checkbox"/> Esente ex art. 46 L. 374/91
<input checked="" type="checkbox"/> Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 9492/08 Sent.

N. 93/08 R. Gen.
N. 3201/08 R. Cron.
N. R. Rep.

OGGETTO

Opposizione
sanzione
amministrativa

mai ricevuto alcun invito a fornire i dati del conducente dell'autovettura di sua proprietà al momento dell'infrazione.

Con decreto del Giudice di Pace di Lecce veniva ordinato al Prefetto di Grosseto di depositare dieci giorni prima dell'udienza la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione e fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 15.05.2008.

In detta udienza compariva la parte ricorrente la quale si riportava al contenuto del ricorso.

Non compariva nessuno per il Prefetto di Grosseto, il quale depositava memorie scritte e la causa veniva decisa all'udienza del 18-12-2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente occorre precisare che, la mancata comunicazione dei dati, l'art. 180 del C.d.S., al comma 8, statuisce che gli Organi di Polizia, per le finalità connesse alle proprie attività, possono chiedere agli utenti della strada di fornire dati e informazioni e di esibire atti e documenti.

Gli utenti a loro volta, sono implicitamente tenuti ad ottemperare alle richieste dell'Autorità.

Dunque a seguito della contestazione non immediata di una violazione che comporti la decurtazione di punti della patente, se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente, in forza della sentenza della Corte n° 27/2005 non si procederà a decurtazione punti, ma gli si applicherà la sanzione di cui all'art. 180 comma 8.

Occorre porsi il quesito di quale sia il fondamento giuridico della norma di cui all'art. 180 comma 8 che possa giustificare la sanzione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

L'art. 126 bis, dispone a carico del proprietario un obbligo giuridico di comunicazione di dati e, successivamente, prevede la sanzione a carico di chi omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli.


Si tratta proprio di verificare quanto ricorra o meno l'omissione della comunicazione e quando vi sia l'esistenza di un giustificato motivo.

Per quanto riguarda l'aspetto della omissione, questa non si può ravvisare nell'ipotesi in cui il destinatario dell'accertamento non può essere in grado di indicare le generalità del trasgressore.

La ratio della norma, da una semplice lettura del testo normativo, infatti, è quella di punire chi rimane completamente indifferente all'ordine dell'autorità.

Per quanto riguarda il caso in esame, il ricorrente non può essere in grado di ricordare le generalità del presunto trasgressore, si osserva che nulla può rimproverarsi a colui che, in buona fede, a distanza di mesi dall'accertamento non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l'uso della propria autovettura.

Può comminarsi una sanzione ad un soggetto in quanto sussista a carico di esso una responsabilità; non basta il solo effetto negativo dell'impunità del conducente per poter affermare che, con certezza inoppugnabile, sussista una responsabilità in capo al proprietario. E consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, il convincimento della necessità di un accertamento rituale e puntuale del nesso di causalità tra condotta del soggetto ed evento negativo prodotto. Pur sussistendo l'obbligo di comunicazione si deve stabilire, nei singoli casi concreti, se l'obbligato in solido possa ritenersi giustificato nel comunicare all'organo di Polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati. Il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo sia sollevato da questo onere. Nel nostro caso, il ricorrente, ha provveduto ad inviare l'autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione per cui non potendo fornire i dati del



conducente non può essere condannato per tale omissione, con l'impossibilità di accertare i movimenti dell'auto all'epoca della violazione. La soluzione più coerente è quella di ritenere che l'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa in materia, può essere riservata al proprietario negligente ed omissivo che ha ignorato tout court l'invito degli agenti accertatori a dichiarare le generalità del conducente trasgressore.

La mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori.

Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria.

In definitiva, se così non fosse s'investirebbe il privato cittadino di un onere a carattere investigativo e inquisitorio (sia in famiglia sia in azienda) e, lo si esporrebbe a una violazione della privacy, alla delazione coatta, al rischio di falsa dichiarazione all'autorità (art. 374 bis c.p.) oltre che all'impossibilità di esercitare il diritto al silenzio (diritto riconosciuto a qualsiasi soggetto in caso di dubbio o carenza di memoria), il che, è configurabile in un diritto costituzionalmente garantito.

Ritiene Questo Giudice di Pace che per la natura della materia trattata le spese devono intendersi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, Dott.ssa Eleonora Dell'Anna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Verdesca Cinzia proponeva ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 389/N-2007 Area III emessa dal Prefetto di Grosseto del 27-12-07 relativa al Verbale n. 815/V/07 elevato dalla Polizia Provinciale di Grosseto il 21-05-2007 per violazione dell'art. 126



bis co 2 con sanzioni previste dall'art. 180, comma 8° c.d.s., poiché nonostante l'intimazione a comunicare i dati del conducente al momento della violazione di cui al verb. N. 801/07 non osservava quanto così provvede:

- a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 389/N-2007 Area III emessa dal Prefetto di Grosseto del 27-12-07 relativa al Verbale n. 815/V/07 elevato dalla Polizia Provinciale di Grosseto il 21-05-2007 per violazione dell'art. 126 bis co 2 con sanzioni previste dall'art. 180, comma 8° c.d.s.,
- b) Spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 18.12.2008-.

IL CANCELLIERE B3
Brizio Tommasi

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Eleonora Dell'Anna

GIUDICE DI PACE DI LECCE
Depositato in Cancelleria
il 5 FEB. 2009

IL CANCELLIERE B3
Brizio TOMMASI

27 FEB. 2009

IL CANCELLIERE B3
Brizio Tommasi

uno notificato

